

Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

N. R.G. 3157/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

*terza sezione civile*

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. **Roberto Aponte** Presidente rel.  
dott. **Lucia Ferrigno** Consigliere  
dott. **Michele Guernelli** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **3157/2018**

promossa da

[redacted] e [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]  
[redacted], elettivamente domiciliati presso il difensore in [redacted] [redacted]  
appellanti

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliata presso il difensore, in [redacted] via [redacted]  
[redacted]  
appellata

**CONCLUSIONI**

pagina 1 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 38bb64a5774642b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83bd575f361137a27300497e2845



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

Gli appellanti:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previa positiva valutazione di ammissibilità del presente atto in riforma dell'appellata sentenza e previa sospensione ex art. 283 e 351 c.p.c.

In via principale e nel merito

- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dagli attori opposenti e in favore [REDACTED] per il superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dal contratto di finanziamento n. 890002327182, stipulato tra le parti, per la parte versata e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quella somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, oltre che rivedere e correggere il piano di ammortamento -per la parte maturanda
- con eliminazione di qualsivoglia interesse che comporti superamento dei tassi soglia di usura, in quanto in ogni caso interessi non previsti dal contratto di finanziamento;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta, e per l'effetto, condannare [REDACTED] al risarcimento del danno in favore degli attori opposenti, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- respingere siccome infondata in fatto e diritto la domanda della convenuta - appellata ed annullare per i motivi suesposti, la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, n. 279 del 21.02.2018;
- Condannare la convenuta rifondere tutte le spese di giustizia sia del primo grado di giudizio che del presente appello.

In via subordinata nel merito

- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza delle clausole che regolano la modalità di rimborso del debito, con riferimento al contratto finanziamento n. 890002327182, e per l'effetto condannare [REDACTED] al pagamento in favore degli attori di quella somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, nonché rivedere e cor-

pagina 2 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3b1b64e57746412b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83b5d751381137a27300497e2645



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

reggere il piano di ammortamento per indeterminatezza del tasso -per la parte maturanda- in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa;

- condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

- accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento e/o rifinanziamento è nullo ex art. 117 TUB e per l'effetto condannare [REDACTED] alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia.

In via istruttoria

si chiede fin da ora l'ammissione dei mezzi di prova indicati nel primo grado di giudizio da considerarsi qui integralmente riportati.

L'appellata:

Voglia l'III.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:

- preliminarmente: dichiarare per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c.;

- in via principale: respingere l'appello avverso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Emilia.

- in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie già rigettate nel primo grado di giudizio;

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con sentenza n. 279 del 21/02/2018, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'opposizione proposta da [REDACTED] e [REDACTED] contro il decreto con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di [REDACTED] subentrata nel credito di

pagina 3 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 39b64e577464f2b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83bd575381137e27300497e2845



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

██████████ nell'importo di € 6.851,57 a titolo di residuo dovuto, al 23/01/2017, in relazione al contratto di finanziamento n. ██████████

1.1- Il Tribunale, premesso che gli intimati avevano dedotto l'indeterminatezza del tasso di interesse moratorio e del piano di ammortamento, il superamento del tasso soglia usurario, l'omessa consegna del documento di sintesi e del foglio informativo, la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, osservava:

- che il tasso moratorio era chiaramente indicato nel *"TAEG applicato il contratto più maggiorazione di due punti percentuali"* (cfr. contratto di finanziamento, allegato 5 del fascicolo monitorio), cioè nel 7,93% più due punti, e quindi nel 9,93%);
- che il piano di ammortamento contrattualmente previsto era un "piano di ammortamento cosiddetto alla francese, e cioè del sistema di calcolo delle rate più diffuso, che prevede il pagamento di una quota di interessi decrescente e di capitale crescente, consentendo di quantificare tutte le rate nello stesso costante ammontare" la cui legittimità è affermata dalla assolutamente prevalente giurisprudenza di merito;
- che le rate successive al novembre 2013, che secondo gli oppositori costituirebbero un *"rifinanziamento nella più totale illegittimità"*, erano quelle previste dall'articolo 1/b delle condizioni generali di contratto per l'ipotesi in cui il cliente, come nella fattispecie, non eserciti l'opzione per la cosiddetta maxirata;
- che la contestazione riguardante la pretesa usurarietà del tasso di finanziamento era formulata in modo assolutamente e del tutto generico, argomentata in modo standardizzato e con potenziale riferimento ad un qualunque rapporto, riportando stralci di insegnamenti giurisprudenziali senza mai alcun riferimento al contratto concretamente stipulato e alle operazioni effettuate e senza l'indicazione di alcun legame tra le contestazioni svolte ed i documenti prodotti;
- che, comunque, sia il tasso corrispettivo che quello moratorio erano ampiamente inferiori al tasso soglia, né poteva accedersi alla tesi secondo cui dovrebbe aversi riguardo alla sommatoria di tasso degli interessi corrispettivi e moratori;
- che l'asserita mancata consegna del documento di sintesi e del foglio informativo, non comporta nullità e che comunque l'opposto aveva applicato tutte ed esattamente le condizioni indicate in contratto: il contratto, in ogni caso, conteneva tutti i parametri obbli-

pagina 4 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3b8b64b5774642b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 769c33b0575361137a27300497e2645



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

gatori previsti dalla legge, quali il TAN, il TAEG, il tasso di mora, il numero delle rate ed il loro importo;

- che, infine, la doglienza relativa alla pretesa omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, era infondata, ma prima ancora inconcludente, atteso che, agli effetti dell'articolo 1186 c.c., “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione può essere effettuata, per pacifica giurisprudenza, direttamente con la proposizione della domanda di pagamento tramite ricorso per decreto ingiuntivo”, come avvenuto nella fattispecie.

2.- Avverso tale sentenza i soccombenti hanno interposto appello affidato a due motivi.

2.1- Con il primo motivo deducono che la mancata produzione, da parte della banca, del documento di sintesi e del foglio informativo determinerebbe, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la nullità del contratto di finanziamento. Richiamano “recenti pronunce della giurisprudenza di merito e arbitrale” che “hanno sanzionato con la declaratoria di nullità del contratto bancario istituti di credito e società di leasing che hanno applicato ai rapporti condizioni differenti da quelle pubblicizzate, se non addirittura espresse nel testo contrattuale e hanno omesso l’indicazione in contratto di contenuti obbligatori”. Si dolgono, Inoltre, che il tribunale non abbia rilevato come dal contratto prodotto si evinca che il TAEG/ISC non comprenda le ulteriori spese (imposta di bollo di istruttoria e della copertura assicurativa) che obbligatoriamente devono essere indicate. La nullità comporterebbe, secondo gli appellanti, “il ricalcolo del piano finanziario, o del saldo di conto corrente, nel caso di apertura di credito, con l’applicazione di tassi di interesse sostitutivi più vantaggiosi per il cliente, previsti dalla stessa norma (art. 117 comma VII T.U.B.), coincidenti per le operazioni passive con i tassi dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nell’anno antecedente alla sottoscrizione del contratto contestato”.

2.2- Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. La comunicazione avrebbe infatti posto i debitori in grado di evitare la segnalazione alla Centrale Rischi attraverso il tempestivo pagamento del debito. L’illegittima segnalazione avrebbe comportato un danno alla loro “immagine sociale” del quale chiedono il risarcimento.

pagina 5 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 39b644577464f2b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83b575361137a27300497e2645



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

3.- L'appellata [redacted] (già [redacted]) si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

4.- All'udienza del 10/09/2019 le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*

5.- L'appello è infondato.

5.1.1- Quanto al primo motivo osserva la Corte che, come eccepito dall'appellata, in primo grado gli opposenti, dopo avere affermato di avere ottenuto il documento di sintesi, offerto in produzione come doc. n. 2 (documento che, in realtà, non risulta inserito nel fascicolo di parte degli opposenti), sia pure "solo a seguito del decreto ingiuntivo opposto" (v. atto di citazione in opposizione, p. 2), si limitarono a lamentare che "le clausole contrattuali in parola, che regolano le modalità di rimborso del credito e quindi il relativo piano di ammortamento, inclusi i criteri di determinazione del tasso, non [erano] determinate con certezza". Più specificamente, dedussero che non era indicato il criterio di determinazione del piano di ammortamento "in quanto il tasso di interesse pattuito risulta essere variabile" e domandarono, quindi, che fosse dichiarata la nullità, per "indeterminatezza", della clausola contrattuale che stabilisce il canone (cfr. atto di citazione, p. 3). La questione della correttezza o meno del criterio adottato da [redacted] per determinare il TAEG/ISC indicato nel contratto, costituisce dunque questione nuova.

5.1.2- Non può comunque farsi a meno di osservare, per un verso, che gli odierni appellanti, in sede di conclusione del contratto, dichiararono di avere ritirato copia del modulo contrattuale interamente compilato e dei relativi allegati, di avere ricevuto copia dell'avviso "principali norme di trasparenza e del foglio informativo" e di non volersi avvalere del "diritto di ottenere copia nel testo del contratto idoneo per la stipula che include il documento di sintesi"; per altro verso che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, nel contratto sono specificamente indicati il TAN (7,46), il TAEG/ISC (7,93), le modalità di determinazione dello stesso (tra l'altro non è neppure provato che vi siano stati costi per bolli o per eventuali assicurazioni/servizi facoltativi della cui mancata comprensione nel TAEG/ISC si lamentano gli appellanti), il costo del finanziamento e il numero e l'importo

pagina 6 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFIED CA Serial#: 39bb6485774642b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83b5b5759361137a27300497e2645



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

delle rate previste con il piano di ammortamento.

**5.1.3-** E' certo (o comunque non è contestato), inoltre, che nel corso del rapporto sono state applicate le condizioni contrattuali pattuite, che prevedevano la restituzione dell'importo finanziato (con applicazione del tasso fisso indicato in contratto) sulla base di un piano di ammortamento c.d. alla francese, sistema che, come già rilevato dal tribunale, prevede la restituzione in rate costanti comprensive di una quota di interessi decrescente per il capitale crescente. La mancata produzione, da parte della banca, del documento di sintesi (documento del quale, comunque, gli odierni appellanti sono sicuramente in possesso, tanto che, come già osservato, con l'atto di citazione in opposizione ne hanno offerto la produzione in giudizio), non determina, dunque, alcuna nullità, né comporta incertezza alcuna sulle condizioni contrattuali pattuite e concretamente applicate.

**5.1.4-** Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del motivo e rendono superfluo il rilievo che, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di merito, l'ISC è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione e che pertanto ad esso non si applica l'art. 117 t.u.b. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, l'ISC/TAEG ha valenza solo di regola di comportamento, comportante, in caso di mancata o inesatta indicazione, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale qualora sussista specifica domanda e sia soddisfatto il corrispondente onere probatorio. (il che non è nella fattispecie).

**5.2.-** Con riferimento al secondo motivo di gravame, va rilevato che con l'atto di citazione in opposizione gli odierni appellanti, pur dolendosi della mancata comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. della decadenza dal beneficio del termine, non formularono una domanda di risarcimento del danno subito per la segnalazione alla centrale rischi (v. atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, pp. 7-8). Tale ultima domanda, introdotta per la prima volta con l'atto di appello (con il quale gli appellanti hanno dedotto che, se avessero ricevuto la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, avrebbero potuto evitare la segnalazione con il pagamento di quanto richiesto da Neos Finance), è pertanto inammissibile.

**5.2.1-** Non può comunque farsi e meno di osservare, per un verso, che la registrazione

pagina 7 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3bb64a5774642b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9d3b0575361137a27300497e2545



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

dei ritardi nei pagamenti già maturati in uno o più sistemi di informazioni creditizie prescindendo dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (che riguarda i pagamenti successivi); per altro verso, che non vi è alcun elemento di prova del danno lamentato, del tutto genericamente, con riferimento ad un preteso “pregiudizio valutativo da parte degli istituti bancari” e ad una pretesa menomazione della “immagine sociale” degli appellanti.

**5.2.2-** Se, poi, la doglianza dovesse essere intesa a prospettare la tesi dell’inesigibilità del credito per le rate non ancora scadute, è sufficiente richiamare, per inferirne l’infondatezza, la consolidata giurisprudenza di legittimità (peraltro già puntualmente richiamata dal giudice *a quo*) secondo cui agli effetti dell’art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l’applicabilità della citata norma (Cass. n. 18618/2014; 24330/2011).

**6.-** Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere rigettato.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Deve inoltre darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.

**P.Q.M.**

La Corte

- a) rigetta l’appello proposto dal [redacted] contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 279 del 21/02/2018;
- b) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all’appellata le spese del grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie (15%), iva e cpa;
- c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo del con-

pagina 8 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 389b64a577464f2b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83bd575f361137a27300497e2845



Sentenza n. 551/2020 pubbl. il 07/02/2020  
RG n. 3157/2018

tributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 13 dicembre 2019.

Il Presidente est.  
Roberto Aponte

pagina 9 di 9

Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA. Serial#: 39bb64a5774642b  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA. Serial#: 769c3bd575361137a27300497e2645

